

§ 1.5.46 - L.R. 23 dicembre 1999, n. 43.

**Variazioni di bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 1999 [2° provvedimento].**

(Bollettino Ufficiale n. 1, del 12/01/2000 )

*Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata).*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1999 sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella "A".

*Art. 2. (Stato di previsione della spesa).*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1999 sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella "B".

*Art. 3. (Cartografia e controllo delle attività urbanistiche).*

1. Gli stanziamenti destinati a spese per la cartografia ed il controllo delle attività urbanistiche, iscritti in termini di competenza, per l'anno finanziario 1999, ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 17 agosto 1988 n. 42 (norme in materia di cartografia e conoscenze territoriali nonché sulla documentazione da allegare alla richiesta di concessione edilizia), sono modificati come segue:

ca p. 1100 lire + 150.000.000

ca p. 1110 lire - 90.000.000.

*Art. 4. (Interventi in materia di ambiente).*

1. Lo stanziamento destinato ad interventi in materia di ambiente, iscritto in termini di competenza al capitolo 2053, per l'anno finanziario 1999, ai sensi dell'articolo 113, primo comma, della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), è aumentato di lire 300.000.000.

*Art. 5. (Interventi di sostegno alle infrastrutture aeroportuali minori).*

1. Lo stanziamento destinato ad interventi di sostegno alle infrastrutture aeroportuali minori, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1995 n. 26 (interventi per il potenziamento a fini turistici e sportivi degli aeroporti di Villanova d'Albenga e di Luni - Sarzana), in lire 500.000.000 ed è iscritto al capitolo 3070.

*Art. 6. (Promozione ed incentivazione degli impianti e delle attività sportive).*

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi agli enti di promozione sportiva, iscritti in termini di competenza, per l'anno finanziario 1999, ai sensi dell' articolo 27 della legge regionale 22 aprile 1985 n. 23 (promozione ed incentivazione degli impianti e delle attività sportive), sono modificati come segue:

ca p. 3735 lire + 50.000.000

ca p. 3740 lire - 40.000.000.

*Art. 7. (Assistenza scolastica e promozione del diritto allo studio).*

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per l'assistenza scolastica e la promozione del diritto allo studio,

iscritto in termini di competenza al capitolo 5705, per l'anno finanziario 1999, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 maggio 1980 n. 23 (norme in materia di assistenza scolastica e promozione del diritto allo studio) è aumentato di lire 300.000.000.

*Art. 8. (Riordino e programmazione dei servizi sociali).*

1. Lo stanziamento per le spese in conto capitale dei servizi sociali, iscritto in termini di competenza al capitolo 5910, per l'anno finanziario 1999, ai sensi dell' articolo 35 della legge regionale 9 settembre 1998 n. 30 (riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 in materia di organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali), è aumentato di lire 2.000.000.000.

*Art. 9. (Consorzi di bonifica integrale).*

1. Lo stanziamento per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, iscritto in termini di competenza al capitolo 6502, per l'anno finanziario 1999, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 23 gennaio 1984 n. 6 (norme in materia di bonifica integrale), è aumentato di lire 101.460.000.

*Art. 10. (Assistenza tecnica in agricoltura).*

1. Gli stanziamenti per l'assistenza tecnica in agricoltura, iscritti in termini di competenza, per l'anno finanziario 1999, ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 29 marzo 1990 n. 13 (disciplina dei servizi di sviluppo agricolo), sono modificati come segue:

ca p. 6834 lire + 200.000.000

ca p. 6847 lire + 70.000.000

ca p. 6856 lire + 30.000.000.

*Art. 11. (Organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli).*

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi alle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli per lo svolgimento di ulteriori programmi di attività per lo sviluppo dell'agricoltura e del mondo rurale, iscritto in termini di competenza al capitolo 6851, per l'anno finanziario 1999, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 15 novembre 1983 n. 37 (contributi a favore delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli per lo svolgimento dei compiti di istituto), è aumentato di lire 100.000.000.

*Art. 12. (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie).*

1. Gli stanziamenti per gli interventi previsti dal reg. CE 20 maggio 1997, n. 950, ex reg. CEE 15 luglio 1991, n. 2328, iscritti in termini di competenza, per l'anno finanziario 1999, sono modificati come segue:

ca p. 7306 lire + 93.049.000

ca p. 7321 lire - 191.460.000

ca p. 7328 lire + 3.000.000.000

ca p. 7350 lire - 93.049.000

ca p. 7351 lire - 110.000.000

*Art. 13. (Incentivi per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane).*

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per lo sviluppo delle imprese artigiane, iscritto in termini di competenza al capitolo 7837, per l'anno finanziario 1999, ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1993 n. 28

(incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria), è aumentato di lire 2.200.000.000.

*Art. 14. (Interventi per manifestazioni fieristiche).*

1. Lo stanziamento per gli interventi in materia di manifestazioni fieristiche, iscritto in termini di competenza al capitolo 8100, per l'anno finanziario 1999, ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 14 luglio 1978 n. 40 (norme in materia di manifestazioni fieristiche), è aumentato di lire 100.000.000.

*Art. 15. (Incentivazione delle strutture turistico-ricettive).*

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per l'incentivazione delle strutture turistico-ricettive, iscritto in termini di competenza al capitolo 8544, per l'anno finanziario 1999, ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 22 giugno 1992 n. 16 (ulteriori modificazioni alla l.r. 19 dicembre 1983 n. 48 e alla l.r. 7 settembre 1988 n. 50 in materia di turismo), è diminuito di lire 300.000.000.

*Art. 16. (Promozione del turismo nelle aree rurali).*

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per lo sviluppo e la riqualificazione del turismo rurale, iscritto in termini di competenza al capitolo 8568, per l'anno finanziario 1999, ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 17 giugno 1998 n. 22 (azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo verde), è aumentato di lire 500.000.000.

*Art. 17. (Interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese).*

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 9 agosto 1994 n. 43 (norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991 n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese), in lire 3.000.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 8848.

*Art. 18. (Modifiche all'articolo 112 della l.r. 14/1999).*

1. (1.)

2. Il comma 5 dell'articolo 112 della l.r. 14/1999 è abrogato.

*Art. 19. (Reiscrizione in bilancio degli stanziamenti eliminati dal conto dei residui di spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione).*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 117 della l.r. 14/1999 il Programma 4.5.2 e la Rubrica 5.2.1 sono rispettivamente modificati come segue:

Programma 4.5.2

ca p. 8569 lire + 300.000.000

Rubrica 5.2.1

ca p. 9520 lire - 300.000.000.

*Art. 20. (Allegati).*

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1999 (allegato n. 2 della l.r. 14/1999), è modificato secondo le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B" apportate con la presente legge.

2. Sono inoltre allegate le variazioni apportate ai documenti di cui all' articolo 32 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 (norme in materia di bilancio e contabilità).

*Art. 21. (Dichiarazione d'urgenza).*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Allegati**

Alla - Allegati - (Omissis).

**Note**

(1) Modifica il comma 1, art. 112 della L.R. 30 aprile 1999, n. 14.